

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1974} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA « AD INTERIM »
(CRAXI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Nuove norme per la tutela e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali

Presentato il 30 luglio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza che ha ispirato lo studio, la elaborazione ed un lungo dibattito con le forze interessate al disegno di legge in esame, si ricollega alla necessità di risolvere un duplice ordine di problemi che vanno, da un lato, alla previsione normativa contenuta nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (che recita testualmente: «le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico, saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali...») dall'altro, alla necessità da tempo avvertita da studiosi, operatori del diritto, funzionari tecnici e amministrativi, di introdurre alcune modifiche e integrazioni alla vigente normativa in tema di beni culturali, e in ispecie alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, modifiche e integrazioni (non « correzioni », si badi bene) imposte da circa quarantacinque anni di diretta e a volte sofferta esperienza applicativa (cui si è parallelamente affiancata una interessante, dotta e fertile elaborazione, tuttora in atto da parte di insigni amministrativisti, associazioni culturali, forze politiche, dei principi e della essenza stessa del « bene culturale » meritevole di tutela).

L'individuazione dei principi generali informatori del nuovo testo normativo è stata operata attraverso una attenta indagine di tutta la documentazione relativa ai lavori in precedenza realizzati, soprattutto a livello di commissioni di studio ministeriali e di precedenti schemi di disegni di legge quali, ad esempio, i lavori della commissione Franceschini e il disegno di legge della commissione Papaldo, e da ultimo, il disegno di legge presentato nella scorsa legislatura dall'allora ministro Scotti (atto Camera n. 3288) il 4 marzo 1982, cui si ispira in parte il presente disegno di legge — lavori che seppure non

giunti, ma solo in sede normativa, a risultati conclusivi — costituiscono pur sempre, per l'impegno profuso e per l'autorità indiscussa dei soggetti che vi hanno concorso, strumenti insostituibili di riferimento e confronto sul piano tecnico, giuridico e metodologico.

Il presente disegno di legge si è ispirato ai lavori di una commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini vicepresidente del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, che sulla base delle linee indicate dal Ministro, tenuto conto degli esami e delle consultazioni in Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con le regioni e, all'interno della struttura amministrativa del Ministero, con le organizzazioni sindacali presenti in consiglio di amministrazione relativamente: ai principali problemi inerenti alla tutela dei beni culturali, all'unitarietà dell'azione pubblica, alla valorizzazione dell'apporto dei privati cittadini, associazioni, fondazioni, ecc., prima nelle sue linee generali, e, in successivi incontri, nella sua articolazione e stesura, per acquisirne rilievi e proposte anche sulla base della esperienza effettuata in questi anni nell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate nel settore dei beni culturali e ambientali, alle regioni.

Il disegno di legge si propone di definire nuovi principi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in relazione alle funzioni amministrative attribuite alle regioni e agli altri enti locali territoriali.

In tale ottica, non si è inteso realizzare una disciplina compiuta e definitiva in materia di tutela, ma solo fissare dei principi in base ai quali il Governo, su apposita delega del Parlamento, dovrà procedere ad un riordino complessivo della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali (al fine di conferire al settore chiarezza e organicità) con la stesura di un testo unico.

Nel titolo I vengono fissati i principi generali e vengono disciplinate le procedure relative alla tutela dei beni culturali.

Le norme proposte tengono conto degli indirizzi enucleati in sede dottrina e giurisprudenziale, nonché delle esigenze emerse dalla esperienza amministrativa degli organi centrali e periferici del Ministero.

Vengono dettate norme che, sulla base delle proposte emerse nel corso dell'ampio dibattito di questi ultimi anni, recepiscono le esigenze di valorizzazione e di fruizione sociale del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.).

Viene regolata la disciplina delle attività di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle iniziative di tutela e valorizzazione dell'arte contemporanea.

Vengono definiti gli obblighi dei proprietari, possessori o detentori, pubblici o privati, con l'introduzione di una nuova realtà giuridica, quella della dichiarazione di interesse culturale di attività svolte presso locali pubblici e circoli al fine di garantire la libera esplicazione e la loro continuazione.

È di questi anni la chiusura di attività che, per natura, tradizioni, punto di incontro, rappresentano un momento essenziale della vita culturale di intere aree urbane; i casi più eclatanti di cui si è occupata ampiamente la stampa, è la chiusura di molte librerie, tradizionalmente legate alla vita culturale della città.

Viene prevista la possibilità da parte dello Stato di dichiarare l'interesse culturale di aree, immobili o edifici compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Detto principio è innovativo in quanto introduce nell'ordinamento vigente uno strumento mediano di tutela che si colloca sistematicamente tra il vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e quello ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che consentirà allo Stato

di salvaguardare aree urbane di particolare interesse culturale dall'ulteriore degrado cui sono state sottoposte negli ultimi decenni.

Viene introdotta una specifica norma che agevola, dal punto di vista procedurale e finanziario, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato e che consente quindi di esercitare pienamente l'azione di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nel titolo II sono definite le attribuzioni del Ministero per i beni culturali e ambientali e delle regioni, in conformità ai principi costituzionali, alla legge istitutiva del Ministero, alle norme che hanno già definito talune attribuzioni delle regioni.

Nel titolo III si propone una delega al Governo riguardante il coordinamento, in testi organici, delle leggi vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.

Una pur rapida lettura delle disposizioni generali consente di percepire immediatamente come la nuova normativa abbia inteso recepire l'esigenza, da tempo avvertita a livello scientifico, di qualificare il bene culturale quale realtà storicizzata, ormai acquisita anche al patrimonio della scienza giuridica e particolarmente del diritto amministrativo, fermo restando che, non trattandosi di concetto cristallizzabile in una precisa definizione legislativa (*omnis in jure definitio periculosa*, insegnano i pandettisti), la enunciazione della materia oggetto della particolare disciplina normativa costituisce pur sempre e soltanto una formulazione indicativa, niente affatto perentoria e non per questo contrastante con il principio di « certezza del diritto », posto che il più ampio grado di certezza è comunque assicurato proprio dalla correlazione, costante, necessaria e imprescindibile, con la esigenza della realizzazione e della tutela dell'interesse pubblico nel che si sostanzia, in definitiva, la soggezione alla disciplina in esame di tutte le « ...manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, del suo ambiente naturale, storico..... ».

In linea con tale nuova e decisamente più moderna ottica di valutazione del bene culturale si colloca, altresì la esplicita sanzione normativa del valore « dichiarativo » e non costitutivo, dei provvedimenti di vincolo relativamente ai quali la previsione di una efficacia, sia pure solo interinale (e cioè fino a che giunga il definitivo provvedimento ministeriale) della notificazione della proposta di vincolo (eccezion fatta per il settore archivistico, per il quale si è mantenuta ferma la competenza esclusiva dello stesso organo periferico), costituisce una novità rispetto alla precedente disciplina, novità imposta dall'esigenza di evitare — come per il passato — perniciosi, e troppo spesso pienamente realizzati, tentativi di dolosa sottrazione del bene *medio tempore* agli obblighi connessi con un vincolo in corso di notifica.

Il valore dichiarativo del vincolo, che costituisce essenzialmente — ma non sempre e necessariamente — mera condizione formale, cui inserisce un contenuto concreto sul piano strettamente operativo, non si identifica in una accettazione del principio di compressione del diritto di proprietà sui beni culturali, indipendentemente dal loro accertamento, ma — più precisamente — costituisce una ipotesi di limitazione dei diritti in funzione del prevalente interesse pubblico (alla conoscenza e fruizione), interesse qualificato, connaturato al bene fin dall'origine che — anche in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale — non comporta alcun obbligo di indennizzabilità.

Sui rapporti fra compiti dello Stato e delle regioni fermo restando che la materia all'esame non rientra fra quelle elencate dall'articolo 117 della Costituzione (salvo che per i musei e le biblioteche di enti locali, in ordine ai quali sono stati comunque espressamente previsti criteri informativi per la soluzione dei problemi speciali più spesso ricorrenti), il principio ispiratore della relativa normativa è stato quello di realizzare una collaborazione armonica e piena, evitando drasticamente ogni possibile, sia pur solo potenziale, conflitto di competenza.

Premesso che non esiste, e non può esistere sul piano teorico, una netta differenziazione tra il concetto di tutela e quello di valorizzazione, la circostanza che in alcune parti dell'articolato possa emergere una duplicità di collocazione (potestà di tutela prevalentemente a favore dello Stato e potestà di valorizzazione prevalentemente a favore delle regioni) deve intendersi come rispondente esclusivamente ad un criterio di ordine metodologico.

Del resto il criterio adottato non determina alcuna riduzione della funzione dello Stato a mera azione autoritaria, di tutela giuridica-amministrativa, con sottrazione al medesimo della materia conoscitiva inerente ai beni culturali, (catalogazione, inventariazione, documentazione, ricerca, studio, ecc.); inoltre l'esigenza di rispettare costantemente il principio della collaborazione armonica trova puntuali applicazioni, da un lato, nella prevista partecipazione delle regioni e degli enti territoriali a funzioni squisitamente di tutela come comprovano: a) i riconosciuti poteri di iniziativa e proposta per il riconoscimento e la dichiarazione di bene culturale nonché la imposta esigenza di motivazione del provvedimento ministeriale con cui si sia ritenuto di non condividere l'iniziativa o la proposta dell'ente locale; b) la espropriazione dei beni culturali a favore delle regioni; c) la facoltà di esercizio del diritto di prelazione in via sussidiaria da parte delle regioni; d) il concorso delle regioni, nello svolgimento di compiti di valorizzazione e tutela in materia di arte contemporanea e beni culturali demoantropologici; dall'altro, nella partecipazione, diretta e promozionale, degli organi statali alle attività di censimento, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, in ordine alla determinazione dei criteri di uniformità e delle metodologie da eseguire sul piano nazionale nell'opera di censimento e catalogazione; dal duplice concorso dello Stato e delle regioni, al funzionamento del sistema bibliotecario nazionale, attività queste già oggetto di fattiva collaborazione tra lo Stato e le regioni.

In tale articolata visione si è così ritenuto di poter offrire concreta attuazione al principio, indiscusso, secondo cui solo la conoscenza dei beni culturali è condizione pregiudiziale e imprescindibile di ogni efficace tutela intesa in senso sia giuridico che tecnico; l'esigenza di uniformità della tutela in senso tecnico è stata soddisfatta attribuendo alle regioni una vasta sfera operativa nei settori della ricerca, del restauro, della catalogazione e dello studio conservativo, con attribuzioni agli organi di amministrazione statale, delle inderogabili funzioni di garanzia dell'unitarietà negli indirizzi, delle competenze dei metodi di indagine e dei criteri scientifici da adottare.

Quanto alla necessaria garanzia della tutela in senso giuridico provvedono le disposizioni che disciplinano, come sopra già ricordato, la delega al Governo per quanto concerne il coordinamento delle leggi vigenti in materia.

La norma di delega al Governo per il coordinamento delle leggi sui beni culturali e ambientali è risultata non solo necessaria ma indispensabile, innanzitutto, per corrispondere all'esigenza manifestata dagli organi tecnico-scientifici e amministrativi dei beni culturali, delle regioni ed enti locali nonché dei privati cittadini e

associazioni, di semplificare e armonizzare la complessa e stratificata normativa in vigore, ai nuovi principi e alle nuove norme, agevolandone in tal modo l'interpretazione, l'applicazione e la partecipazione dei privati nel campo dei beni culturali e ambientali.

La delega concerne altresì la regolamentazione delle procedure relative alla registrazione dei beni culturali, nonché l'introduzione di nuove misure sanzionatorie per combattere le violazioni delle norme sulla tutela e sulla conservazione che hanno assunto dimensioni particolarmente gravi e presentano tipologia sempre più varia.

Il rigoroso rispetto del dettato costituzionale ha imposto la estrema analiticità dei contenuti della delega; sussiste per altro, la piena disponibilità del Governo ad adottare eventuali diverse formule più idonee per assicurare, con il coordinamento della normativa in *subiecta* materia, una ancor più rigorosa conservazione, protezione, valorizzazione, fruizione pubblica del vasto patrimonio culturale, pubblico e privato che il nostro paese vanta e nei confronti del quale molti guardano con rinnovato interesse, non solo culturale ma anche come valenza socio-economica essenziale.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Beni culturali).

Sono beni culturali le cose di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, ambientale demoantropologico che rappresentino — sia individualmente sia in aggregazione — manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, dell'ambiente storico, geologico e paleontologico.

Le diverse categorie di beni culturali, sia già espressamente previste dalle leggi vigenti, sia acquisite al patrimonio della esperienza scientifica, sono ulteriormente disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo 25 della presente legge, i quali possono prevedere anche forme e misure differenziate di tutela.

ART. 2.

(Patrimonio culturale).

I beni culturali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, costituiscono il patrimonio culturale della nazione e debbono essere adibiti ad usi consoni alla loro natura o comunque tali da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Di essi debbono essere favoriti il godimento pubblico e lo accesso agli studiosi.

ART. 3.

(Dichiarazione di bene culturale).

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le regioni sono titolari del-

la proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale.

L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, tramite le regioni e gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, tenuti ad una reciproca informazione.

La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della cosa, da effettuarsi a cura dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del provvedimento, e, comunque, non oltre il termine di cui al settimo comma del presente articolo.

Gli organi dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali provvedono all'istruttoria, d'intesa con i competenti organi delle regioni.

I decreti legislativi, di cui all'articolo 25 della presente legge, regolamentano l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione tra l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e le regioni, fin dalla fase di formulazione della proposta.

Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene d'interesse culturale e di documentarne lo stato.

Il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali di imposizione del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non dare corso ad una iniziativa o proposta, concernente la dichiarazione di bene culturale o di modificare il contenuto di una dichiarazione già esistente, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione delle proposte.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può adottare dichiarazioni di bene

culturale indipendentemente dalla proposta, sentito il competente comitato di settore.

Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale hanno valore dichiarativo.

Restano ferme le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 del suddetto decreto.

Restano ferme le norme di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 4.

*(Dichiarazione
per i beni culturali d'arte contemporanea).*

Possono essere sottoposti alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale i beni culturali d'arte contemporanea la cui produzione o costruzione risalgono ad epoca inferiore al cinquantennio purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori e pregi intrinseci, ovvero come particolarmente significative.

La dichiarazione riguardante un bene o un complesso di beni di arte contemporanea è adottata previo parere dei comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, competenti per materia.

L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi, di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio dalla produzione o costruzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

ART. 5.

(Dichiarazione per gli immobili in cui si svolgono particolari attività di interesse culturale).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può dichiarare, indipendentemente dalla data di inizio della relativa attività, l'interesse culturale di locali pubblici o privati, esercizi pubblici, sedi di associazioni e circoli, al fine di garantire la libera esplicazione e la continuazione di attività di rilevante interesse culturale che in essi si svolgono. Il provvedimento viene comunicato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile.

ART. 6.

(Dichiarazione di interesse culturale).

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente soprintendente, può essere dichiarato l'interesse culturale di aree, immobili o edifici compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso all'albo pretorio del comune. Il comune comunica il provvedimento in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori degli immobili a qualsiasi titolo.

La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituita dalla seguente:

« *d)* alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e, comunque, ad immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonché agli immobili inseriti nelle aree dei centri storici o nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,

n. 865, qualora tali immobili siano dichiarati di interesse culturale con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

ART. 7.

(Annotazione dei vincoli delle attività di interesse culturale e delle aree dei centri storici).

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 sono annotati in appositi registri da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi del successivo articolo 25.

I proprietari, i detentori o possessori a qualsiasi titolo degli immobili per i quali sia intervenuto il decreto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 5 e 6, debbono comunicare all'amministrazione per i beni culturali e ambientali il trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo avvenuto. Debbono altresì presentare i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché ogni altro intervento per cui sia necessaria la concessione edilizia, per il preventivo assenso da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'assenso si considera concesso qualora entro novanta giorni non venga comunicato il motivato provvedimento di diniego.

Ferme restando le sanzioni previste da altre norme, l'esecuzione degli interventi sugli immobili senza l'assenso di cui al precedente comma, comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; l'omessa comunicazione di cui al secondo comma comporta la medesima sanzione e l'inefficacia, nei confronti del Ministero per i beni culturali e ambientali, degli atti di trasferimento.

Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 8.

(Disposizione per l'esercizio del diritto di prelazione).

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, quando ricorrono particolari interessi pubblici, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e su conforme parere del Ministero del tesoro, può esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1989 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La realizzazione del diritto di prelazione deve effettuarsi entro un anno dalla sua dichiarazione.

ART. 9.

(Effetti della dichiarazione di bene culturale).

La dichiarazione di bene culturale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle amministrazioni competenti.

Nessun intervento può essere effettuato su un bene culturale oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 4, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi della amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento sia necessario per la conservazione, la integrità o la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità.

I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali dichiarati, hanno l'obbligo di conservarli, di non alterarne lo stato o la struttura, di proteggerli, mediante l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione e di restauro, da offese di

agenti esterni o da ogni altra possibile causa di deterioramento o degrado, di non rimuoverli dal luogo di destinazione e di consentirne, nei limiti e secondo le modalità indicate dalla legge, la pubblica fruizione.

ART. 10.

(Ambito della tutela).

Possono essere dichiarate bene culturale, oltre i beni, singolarmente individuati ed i complessi di beni anche le zone che, con specifico riguardo alle caratteristiche del territorio, presentano i caratteri di cui all'articolo 1.

La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico anche se parzialmente affiorati o scavati o dei quali risulti accertata l'esistenza anche soltanto in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico.

La dichiarazione di interesse culturale, che ha per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente l'esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico, ed abbiano un diretto collegamento con l'immobile vincolato.

ART. 11.

(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e istituzione di un registro dei beni mobili).

Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali, mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso l'amministrazione per i beni culturali e ambientali, a norma dei decreti legislativi di cui all'articolo 25.

ART. 12.

(Espropriazione dei beni culturali).

I beni culturali dichiarati, mobili e immobili, comprese le zone in cui esistono beni culturali non ancora portati alla luce, le serie, raccolte o collezioni notificate, possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

La necessità di assicurare la valorizzazione e la fruizione pubblica di un bene culturale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro per i beni culturali e ambientali, cui compete la dichiarazione di pubblica utilità ai fini della espropriazione di beni culturali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale, può emanare la dichiarazione stessa anche a favore delle regioni o di enti territoriali, previa richiesta dei medesimi.

Il Ministro, ove ricorra la necessità della immediata disponibilità dei beni per

finalità di conservazione, dichiara la indifferibilità ed urgenza degli interventi ai fini espropriativi contemplati nel presente articolo.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLE REGIONI

ART. 13.

(Compiti di coordinamento).

In conformità all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, valorizzazione e di fruizione pubblica dei beni culturali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali si avvale della collaborazione tecnico-scientifica del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, in conformità alle norme che ne disciplinano le attribuzioni.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali si attiene ai principi contenuti nelle convenzioni e negli atti delle organizzazioni internazionali.

ART. 14.

(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali).

Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni collaborano nell'attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, secondo le modalità previste dalla legge, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

ART. 15.

(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni).

Qualora l'Amministrazione statale non intenda esercitare il diritto di prelazione contemplato all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine di cui al terzo comma, dalla regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'Amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

In materia di patrimonio librario spetta in prima istanza alle regioni esercitare il diritto di prelazione, qualora esse non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione all'Amministrazione dei beni culturali e ambientali.

Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni di interesse culturale di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

ART. 16.

(Arte contemporanea).

Le regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla promozione, valorizzazione e coordinamento delle attività relative all'arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero e, in particolare, della Soprintendenza speciale alla Galleria nazionale di arte moderna e contemporanea.

ART. 17.

(Beni culturali demoantropologici).

In materia di beni culturali demoantropologici, le regioni e gli enti territoriali

concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, alla promozione e valorizzazione delle arti e tradizioni popolari di interesse culturale.

ART. 18.

(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali o di interesse locale).

Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento, allo sviluppo e alla valorizzazione dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali o di interesse locale nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 19.

(Uso pubblico dei beni culturali di proprietà dei privati e di enti non territoriali).

L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi, di privati e di enti non territoriali non aventi scopo di lucro, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un

bene di proprietà di privati o enti pubblici, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze del medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

ART. 20.

(Compiti delle regioni in materia di censimento, inventariazione e catalogazione).

Le regioni collaborano all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali.

Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti superiori competenti.

Le regioni provvedono, in collaborazione con gli uffici periferici dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, alla creazione di centri di catalogazione dei beni culturali sia ai fini della promozione e della attività di valorizzazione e fruizione sia ai fini della loro fruizione negli strumenti urbanistici e di assetto del territorio.

I decreti legislativi di cui all'articolo 25 stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

ART. 21.

(Sistema bibliotecario nazionale).

Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico.

Esso garantisce l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti, ovunque si trovino, utilizzando gli strumenti tecnici necessari alla loro riproduzione e trasmissione.

ART. 22.

*(Competenze statali e regionali
nel sistema bibliotecario nazionale).*

Lo Stato e le regioni concorrono nel rispetto delle proprie competenze al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale secondo le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera e la relativa conservazione, la redazione di cataloghi generali e speciali, la informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale e i rapporti con l'estero.

Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero per i beni culturali e ambientali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione.

Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, le regioni si avvalgono degli istituti nazionali disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni, nonché delle biblioteche statali.

ART. 23.

*(Formazione professionale
e laboratori-scuola).*

Le regioni, nell'ambito delle competenze loro spettanti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di garantire la preparazione di operatori nei mestieri e professioni tradizionali e nuovi dei beni culturali, predispongono

programmi di formazione professionale con la partecipazione di rappresentanti degli enti territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e cooperative, e degli altri enti interessati, e istituiscono appositi laboratori-scuola.

Tali programmi sono oggetto di esame preventivo degli istituti superiori dei beni culturali, che possono proporre modifiche e integrazioni nei contenuti tecnici e nelle metodologie didattiche.

Gli istituti superiori, sono tenuti a prestare assistenza tecnica ai laboratori-scuola istituiti dalle regioni nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente.

ART. 24.

*(Abrogazione della legge
29 luglio 1949, n. 717).*

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

TITOLO III

DELEGA

ART. 25.

*(Delega al Governo per il coordinamento
delle norme sui beni culturali).*

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere, in testi unici le norme che disciplinano il regime dei beni culturali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

1) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie di beni culturali e definire per le singole categorie me-

desime discipline organiche e coordinate con particolare riguardo all'archeologia subacquea ed ai beni ambientali, eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze aggiornandole con i progressi scientifici con le nuove esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;

2) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;

3) rendere applicabile la normativa di tutela anche alle registrazioni su dischi, pellicole, nastri e qualsiasi altro supporto anche non tradizionale;

4) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti e curare, in particolare, adeguate misure di pubblicità e istituire presso l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali registri nei quali effettuare le annotazioni degli atti di cui agli articoli 7 e 11 della presente legge;

5) riunire le misure sanzionatorie penali previste per la violazione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale del paese, estendendole ai nuovi beni culturali e ambientali previsti dalla presente legge;

6) prevedere, anche in sostituzione di sanzioni penali, sanzioni amministrative, pecuniarie, fino ad un massimo di cinquanta milioni di lire, per le violazioni alle disposizioni dei decreti emanati ai sensi del presente articolo, relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, quando le stesse non ledono in modo irreversibile o comunque di rilevante gravità i beni culturali e ambientali tutelati;

7) prevedere la sanzione amministrativa accessoria della confisca facoltativa per le violazioni di cui al precedente n. 6) quando appaia necessario che il bene non venga sottratto al patrimonio culturale;

8) prevedere la nomina di un commissario *ad acta* in caso di accertato inadempimento da parte di enti pubblici o

soggetti privati dei provvedimenti previsti dalle legislazioni precedenti di tutela dei beni culturali;

9) stabilire i modi di coordinamento tra le iniziative delle amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, nella elaborazione dei nuovi testi normativi, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e, dopo aver acquisito il parere delle regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.